


Il Sole **24 ORE**

GUIDA *al* LAVORO

SETTIMANALE DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE,
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, DIRITTO E SICUREZZA DEL LAVORO

46

28 NOVEMBRE 2014



www.guidaallavoro.ilsole24ore.com

GRUPPO **24 ORE**



Circolari

Anticorruzione: proroga dell'attività di controllo per ordini e collegi professionali

Autorità nazionale anticorruzione, comunicato 18 novembre 2014 **11**

Contratti di solidarietà

Min. lavoro, circ. 14 novembre 2014, n. 28 **14**

Nuovo differimento per le note di rettifica «piccola mobilità»

Inps, messaggio 19 novembre 2014, n. 8889 **37**

Inail: denuncia annuale delle retribuzioni

Inail, determinazione presidenziale 5 novembre 2014, n. 330 **58**

Alluvione provincia di Modena e Veneto: istanze di dilazione entro il 10 dicembre

Inps, messaggio 18 novembre 2014, n. 8876 **60**

Fondo vittime dell'amianto: l'Inail fissa l'addizionale sui premi 2014

Inail, determinazione presidenziale 3 novembre 2014, n. 328 **61**

Istruzioni Inps sulle nuove salvaguardie

Inps, messaggi 18.11.2014, nn. 8838 e 8881 **87**



Giurisprudenza

L'impresa familiare è incompatibile con la società

Cass., S.U., 6 novembre 2014, n. 23676 **20**

Uso strumentale della malattia e reato di tentata estorsione

Corte di appello di Milano, sez. III pen., 13 ottobre 2014, n. 6597 **22**

Infortunio sul lavoro: responsabilità

Cass., sez. lav., 28 ottobre 2014, n. 22827 **24**

Incapacità di intendere/volere del lavoratore

Cass., sez. lav., 28 ottobre 2014, n. 22825 **25**

Annullabilità delle dimissioni

Cass., sez. lav., 28 ottobre 2014, n. 22836 **26**

Lavoro subordinato: nozione

Cass., sez. lav., 26 settembre 2014, n. 20637 **26**

Procedimento disciplinare e ne bis in idem

Cass., sez. lav., 22 ottobre 2014, n. 22388 **27**

Contratto a tempo determinato e nullità del termine

Tribunale di Udine 29 maggio 2014 **28**

Lavoro subordinato e autonomo

Tribunale di Udine 29 maggio 2014 **29**

Indennità sostitutiva della reintegra

Tribunale di Udine 4 luglio 2014 **30**

Credito e licenziamento per giusta causa

Tribunale di Udine, ordinanza 31 luglio 2014 **31**

Doppio licenziamento e onere della prova

Tribunale di Udine 15 luglio 2014 **32**

Illegittime le sanzioni civili lavoro sommerso

Corte cost. 13 novembre 2014, n. 254 **49**

Mobilità: limiti all'esonero dal contributo d'ingresso

Cass., sez. lav., 11 novembre 2014, n. 23984 **52**



Contratti Collettivi

Scadenario contrattuale

Dicembre 2014 **64**

Alimentari (Confindustria): contratto a termine e contrattazione

Accordo 7 novembre 2014 **67**

Dirigenti agenzie marittime: previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa

Accordo 31 ottobre 2014 **76**

IL PUNTO DI
GUIDA AL LAVORO

Budget del personale

di Gabriele Bonati



Articoli

**Contratti di solidarietà:
ultime modifiche ministeriali alla disciplina**
Paolo Rossi 12

**Le sorti della negoziazione assistita
dopo la conversione del decreto Giustizia**
Giampiero Falasca e Giulia Propersi 18

**L'impresa familiare
è incompatibile con la società**
Mariano delle Cave 20

**Uso strumentale della malattia
e reato di tentata estorsione**
Roberto Scaramella 22

**Nuovo differimento per le note
di rettifica «piccola mobilità»**
Gabriele Bonati 36

**Aiuti per le start up innovative
estesi a tutto il territorio nazionale**
Antonio Carlo Scacco 38

**Illegittime per la Consulta
le sanzioni civili per lavoro sommerso**
Carmine Santoro 49

**Mobilità: limiti all'esonero
dal contributo d'ingresso**
Silvano Imbriaci 52

**La Regione Molise rivede l'addizionale
all'Irpef con la maggiorazione dello 0,3%**
Gabriele Bonati 55

**Fondi pensione: limiti di investimento
e conflitti di interesse**
Giuseppe Argentino 78

Istruzioni Inps sulle nuove salvaguardie
Enrico Brandi 85

Isee: nuovo modello
Pietro Gremigni 96



Normativa

**Le sorti della negoziazione assistita
dopo la conversione del decreto Giustizia**
Legge 10 novembre 2014, n. 162
(G.U. 10.11.2014, S.O. n. 84) 18

Aiuti per le start up innovative
Ministero dello sviluppo economico,
decreto 24 settembre 2014
(G.U. 13.11.2014, n. 264) 40

**Credito d'imposta assunzione di alti profili:
termine per l'invio delle istanze**
Ministero dello sviluppo economico,
decreto 10 ottobre 2014
(G.U. 18.11.2014, n. 268) 56

**Fondi pensione: limiti di investimento
e conflitti di interesse**
Ministero dell'economia e delle finanze,
decreto 2 settembre 2014, n. 166
(G.U. 13.11.2014, n. 264) 80

Isee: nuovo modello
Ministero del lavoro, decreto 7 novembre 2014
(S.O. n. 87 alla G.U. 17.11.2014, n. 267) 96



Uso strumentale della malattia e reato di tentata estorsione

Roberto Scaramella *Avvocato in Milano*



La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna per tentata estorsione del lavoratore che richiede una buona uscita minacciando in alternativa di mettersi in malattia

**Corte di appello di Milano, sez. III pen.,
13 ottobre 2014, n. 6597**

Uso strumentale della malattia - Rivendicazioni economiche del lavoratore - Reato di tentata estorsione

La Corte d'appello di Milano confermando la precedente sentenza del Tribunale di primo grado ha condannato per il reato di tentata estorsione il lavoratore che abituato ad assentarsi dal servizio in modo frequente per malattie spesso comunicate con scarso preavviso in modo da creare disagio organizzativo alla azienda, richiedeva alla medesima società l'erogazione di una ingente somma di denaro quale incentivo all'esodo, minacciando, in mancanza, la continuazione del comportamento ostruzionistico posto in essere nei confronti della società concretizzatosi in un sistematico e strumentale utilizzo della malattia al fine di creare disagio alla attività della società.

Il fatto

Il caso analizzato dalla Corte riguardava un dipendente di un istituto di vigilanza che, già reintegrato a seguito di precedente sentenza della sezione lavoro, strumentalizzando le patologie delle quali effettivamente soffriva beneficiava di lunghi periodi di astensione dall'attività lavorativa. Le modalità con cui il medesimo lavoratore comunicava lo stato di malattia apparivano strumentalmente preordinate a creare un disagio nella organizzazione del lavoro che veniva modificata dal datore di lavoro cercando di andare incontro alle esigenze di salute rappresentate dal lavoratore stesso. La società si ritrovava dunque a modificare più volte l'organizzazione del lavoro per cercare di assegnare al lavoratore la mansione più confacente allo

stato di salute rappresentato da quest'ultimo, il quale presentava alla società diverse certificazioni che periodicamente tendevano ad escludere l'assegnazione del lavoratore alla varie mansioni che l'azienda di volta in volta assegnava. Frequentissimi erano poi i casi in cui il lavoratore comunicava il proprio stato di malattia il giorno stesso o durante il servizio, chiedendo il cambio o addirittura l'invio di un'ambulanza. Ugualmente le malattie venivano comunicate nei periodi di feste e nei momenti di maggiore intensità lavorativa, peraltro, sempre con una certa regolarità.

In detto contesto lavorativo il lavoratore veniva, quindi, convocato dalla direzione della società che richiedeva a quest'ultimo, quale mansione avrebbe dovuto assegnargli per ovviare alle continue problematiche di malattia e che lo stesso avrebbe ritenuto confacente al proprio stato di salute. Dall'istruttoria effettuata emergeva che il lavoratore replicava immediatamente affermando che per eliminare i problemi arrecati alla società l'unica strada era una buona uscita di trentamila euro a fronte delle sue dimissioni, diversamente la situazione non si sarebbe modificata. Alla risposta negativa del responsabile del personale il lavoratore si recava presso la propria abitazione e successivamente telefonava alla azienda comunicando il proprio stato di malattia poi attestato da successiva certificazione medica.

I motivi della decisione

In detto comportamento la Corte d'appello di Milano riscontrava un tentativo di estorsione punito a norma dell'art. 629 c.p. «Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000». Nel caso di specie il reato contestato consisteva nell'aver richiesto una ingente somma di denaro all'azienda a fronte delle proprie dimissioni e della cessazione del comportamento ostruzionistico posto in essere allo scopo di creare dei danni alla organizzazione del lavoro della società, utilizzando il ricorso alla malattia. Una delle novità della sentenza sta nel fatto che essa per rite-



nere illecito il comportamento assunto dal lavoratore prescindendo dalla effettività o meno della malattia stessa. La Corte nella propria motivazione, infatti, evidenzia che anche nel caso in cui la malattia lamentata sussista realmente si configura comunque il reato di tentata estorsione, se viene comprovato che l'uso della stessa viene effettuato con tempi e con modi rivolti a danneggiare l'azienda e spingerla ad accogliere le richieste economiche «ingiuste» formulate dal lavoratore.

Nel valutare il comportamento assunto dal lavoratore, infatti, nel caso in esame la Corte d'appello ha evidenziato come l'effettiva sussistenza delle patologie lamentate dal lavoratore non aveva alcun rilievo ai fini del decidere. Infatti, La Corte evidenziava «*È pacifico che S. non stesse bene, ma è altresì pacifico, secondo l'unanime ricostruzione dei testi dell'accusa, che erano i responsabili della organizzazione e della direzione del personale della I. e che erano dunque perfettamente, direttamente e personalmente aggiornati del problema rappresentato dall'imputato, che S. strumentalizzasse le proprie condizioni di salute per fini personali.*

La Corte in motivazione proseguendo poi nell'analizzare il comportamento posto in essere dal lavoratore evidenzia come, a prescindere dalla sussistenza delle patologie lamentate, il comportamento assunto dal lavoratore rappresentasse un serio problema per l'organizzazione del lavoro della società di cui egli era dipendente, proprio a causa della sistematica strumentalizzazione delle patologie di cui egli era effettivamente affetto. La Corte, quindi, concludeva affermando «*Le patologie delle quali S. era affetto non impediscono dunque di valutare in termini estorsivi la di lui condotta, nel senso che la richiesta era certamente minatoria e che il male prospettato era ingiusto, così come il profitto non era affatto scontato.*

La Corte, nel ritenere illecito il comportamento dal lavoratore, prescinde dalla effettività o meno della malattia stessa

Osservazioni conclusive

Si tratta dunque di una importata presa di posizione che certamente porterà anche a scoraggiare gli odiosi e non rari comportamenti posti in essere di alcuni lavoratori sia del privato che del pubblico rivolti a esercitare strumentalmente dei diritti, introdotti dal legislatore per tutt'altre ragioni, allo scopo di danneggiare il datore di lavoro costringendolo ad accogliere le proprie rivendicazioni. È evidente che si debba trattare di comportamenti sistematici ed inequivocabilmente rivolti verso una specifica direzione, ma il comportamento estorsivo potrebbe rinvenirsi non solo nell'abuso fatto come nel caso di specie della malattia, quale mezzo rivolto a creare disorganizzazione in azienda, ma seguendo il medesimo indirizzo un uguale comportamento potrebbe rinvenirsi, ad esempio, anche nel picchettaggio selvaggio posto in essere allo scopo di sostenere rivendicazioni gravemente sproporzionate o ingiuste o comunque non giustificate. Fenomeno, quest'ultimo anch'esso non raro soprattutto da parte delle fronde sindacali più estreme.

È evidente che la posizione assunta dalla Corte nel caso di specie, soprattutto se verrà in futuro interpretata in modo estensivo e applicata ad altre fattispecie quali ad esempio i casi su esposti potrebbe non trovare l'unanime apprezzamento di tutti gli interlocutori.

Certamente si tratta di una decisione che è destinata a far discutere e rappresenta un importante precedente che ricorda come l'esercizio di un diritto anche legittimo non possa essere utilizzato in modo strumentale ed ingiusto allo scopo di danneggiare i terzi.

In tali casi detti comportamenti devono dunque giustamente trovare la propria risposta dal parte dell'autorità giudiziaria.

**DOSSIER
LAVORO**

Tutta l'informazione
professionale di **Dossier Lavoro**
quando vuoi, dove vuoi

www.professioni24.com